

Associazione Sportiva Dilettantistica **LA POPOLARE CICLISTICA**

Statuto

I – Denominazione e sede

Articolo 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Bergamo, via Curie n. 3, un'associazione che assume la denominazione “**La Popolare Ciclistica associazione sportiva dilettantistica**”, in breve “**La Popolare Ciclistica a.s.d.**”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e della UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

II – Scopo e oggetto

Articolo 2 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e popolare la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

La Popolare Ciclistica a.s.d. ama e valorizza ogni forma di diversità senza discriminazione di genere, etnia, orientamento, sessuale, di classe e si prefigge il perseguimento dell'antifascismo cosmico.

Articolo 3 – L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il ciclismo;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta e/o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività connesse al ciclismo per la promozione del territorio e della società, fra le quali il cicloturismo e il pendolarismo sostenibile;
- d) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- e) ideare, sviluppare e promuovere nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

- f) gestire impianti o spazi – propri o di terzi – adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- h) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- j) proporre attività per la promozione e valorizzazione del territorio e della sua storia.

III – Soci

Articolo 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo.

Articolo 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e al Manifesto Popolare e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta dovrà essere effettuata redigendo e firmando una domanda su apposito modulo. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La partecipazione a qualsiasi evento del minorenne è subordinato alla presenza del genitore o del maggiorenne che ne fa le veci.

Articolo 6 – La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee dell'Associazione nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi al conseguimento della maggiore età.

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché del Manifesto Popolare;
- b) al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi dell'attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

IV – Recesso – Esclusione

Articolo 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione o del Manifesto Popolare;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a dieci mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione con azioni ritenute disonorevoli entro e fuori all'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Articolo 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al comma b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici (15) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi venti (20) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

V – Risorse economiche e fondo comune

Articolo 11 – L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e per l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi da parte dello Stato, delle Regioni, da enti locali, da enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

VI – Esercizio sociale

Articolo 12 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

VI – Organi dell'Associazione

Articolo 13 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

VII – Assemblee

Articolo 14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti (20) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma o messaggistica, in ogni caso almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 – L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti e la costituzione di commissioni che elaborino i suddetti, che verranno poi approvati dalla stessa assemblea

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro (4) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 – Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un (1) giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 – L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie, alla presenza dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, e per la delibera di scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) gli associati.

Articolo 18 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

VIII – Il Consiglio Direttivo

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei membri.

La convocazione è fatta a lettera semplice, fax o e-mail non meno di cinque (5) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro – a titolo esemplificativo – al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni mediante, eventualmente, la costituzione di specifici gruppi di lavoro creati in sede assembleare;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

IX – Presidente

Articolo 21 – Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta (30) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto), può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica tre (3) anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23 – Deve essere assicurata e garantita una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione quandunque essi lo ritengano opportuno.

X – Scioglimento

Articolo 24 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti od Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norme di rinvio

Articolo 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Bergamo, 19 dicembre 2016

Il presidente
Daniele Quarenghi